



Newsletter 08/2026 della ElCom

Berna, 27 agosto 2026

Forum ElCom del 20 novembre 2026 a Losanna

Il Forum ElCom di quest'anno si terrà venerdì 20 novembre 2026 al Beaulieu di Losanna e affronterà il tema della rete elettrica per il futuro del settore energetico. Siamo lieti di potervi presentare un programma interessante.

Le iscrizioni sono aperte. Vi aspettiamo numerosi!

[Programma/Iscrizione](#)

Comunicazione relativa alle condizioni quadro per realizzare il principio NOVA e utilizzare la flessibilità al servizio della rete (in particolare la limitazione dell'immissione) per gli impianti fotovoltaici

Dal 1° gennaio 2026 sono in vigore nuove regole relative alla modulazione del prelievo, dello stoccaggio o dell'immissione in rete di energia elettrica (la cosiddetta «flessibilità»; cfr. art. 17c LAEI e art. 19a–d OAEI). Tali regole riguardano in particolare l'utilizzo della flessibilità al servizio della rete da parte dei gestori delle reti di distribuzione. Inoltre la legge sancisce ora esplicitamente che l'utilizzo della flessibilità deve essere considerato anche nell'ambito del principio NOVA (ottimizzazione della rete prima del suo potenziamento e potenziamento prima del suo ampliamento) da applicare per la pianificazione della rete (art. 9b cpv. 2 OAEI).

Negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento degli impianti fotovoltaici (FV), pertanto in presenza di un irraggiamento solare molto intenso possono verificarsi picchi di immissione in rete che gravano pesantemente sulla rete elettrica e in alcuni punti possono portarla al limite della sua capacità. L'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici presenta un potenziale molto elevato in termini di utilizzo della flessibilità al servizio della rete, in particolare per quanto riguarda la limitazione dell'immissione, che permette di evitare i costi legati all'ampliamento e al potenziamento della rete. Gli impianti fotovoltaici raramente funzionano a piena potenza e i picchi di immissione in rete dell'energia elettrica prodotta possono essere ridotti senza perdite di energia in presenza di sistemi di stoccaggio o grazie al consumo proprio.

La ElCom ha redatto una comunicazione relativa alle condizioni quadro per realizzare il principio NOVA e utilizzare la flessibilità al servizio della rete (in particolare la limitazione dell'immissione) nel caso specifico degli impianti fotovoltaici. La comunicazione ha lo scopo di fornire ai gestori delle reti di distribuzione linee guida di supporto per l'utilizzo garantito e su base contrattuale della flessibilità per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici e di promuovere un'attuazione il più possibile uniforme. Per quanto riguarda l'utilizzo su base contrattuale essa precisa in particolare la procedura da seguire per la scelta dei produttori idonei e per il calcolo della remunerazione computabile nei costi di rete. Fornisce anche una formula per tale calcolo. Nel caso degli impianti di potenza superiore a 30 kWp (picco di kilowatt), per calcolare la remunerazione i gestori delle reti di distribuzione dovranno inserire nella formula valori individuali. Per gli impianti con una potenza fino a 30 kWp la ElCom mette invece a disposizione un calcolo semplificato con valori standardizzati

(inclusivo di esempi). La comunicazione prevede inoltre l'obbligo di presentare alla EICom le tariffe della remunerazione qualora superino i valori risultanti dal calcolo semplificato. Inoltre, i contratti devono essere stipulati per una durata compresa tra 5 e 10 anni. Per ragioni di efficienza e semplicità, per gli impianti fino a 30 kWp sembra invece opportuno optare per una durata contrattuale pari alla durata di vita prevista dell'impianto. Al fine di evitare distorsioni degli incentivi per l'immissione in rete, la Segreteria tecnica della EICom raccomanda una remunerazione per ogni kWp di potenza dei moduli (una tantum o annuale per l'intera durata di vita). Andrebbe invece evitata una remunerazione per ogni kWh immesso in rete, da un lato perché comporterebbe una commistione tra energia e rete che sarebbe problematica alla luce delle prescrizioni relative alla disgiunzione, e dall'altro perché disincentiverebbe l'immissione in rete.

Oltre al comunicato, sul sito web dell'EICom sono disponibili esempi per il calcolo individuale e un'infografica.

Nelle prossime settimane l'EICom pubblicherà ulteriori informazioni sull'argomento sul proprio sito web.

[Comunicazione](#)

Decisione della EICom sulla computabilità al servizio universale di costi aggiuntivi

Con decisione del 2 giugno 2026 la EICom si è pronunciata in merito alla possibilità di computare al servizio universale i costi aggiuntivi derivanti dal contratto per sottogruppi di bilancio. Il gestore di rete in questione ha stipulato un contratto per un sottogruppo di bilancio per l'anno 2021 relativo alla fornitura e all'acquisto di energia spot e di energia di compensazione. Allo stesso tempo deteneva partecipazioni nella controparte contrattuale. Erano state concordate la fornitura di energia a un prezzo fisso e una componente di rischio. A causa dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica a partire da ottobre 2021 e di un presunto aumento dei consumi nell'ambito del servizio universale il partner contrattuale ha richiesto la risoluzione del contratto in essere. Il gestore di rete ha acconsentito alla risoluzione anticipata del contratto, a una compensazione finanziaria retroattiva e a una modifica contrattuale per il mese di dicembre 2021. Allo stesso tempo si è fatto carico dei costi derivanti dal ritardo nella consegna dei dati di misurazione. Il gestore di rete ha computato i conseguenti costi aggiuntivi nelle tariffe del servizio universale.

Nella sua decisione la EICom è giunta alla conclusione che i costi in questione non siano adeguati e pertanto non siano imputabili. I suddetti costi aggiuntivi non avrebbero cioè dovuto essere inclusi nelle tariffe del servizio universale. Il gestore di rete aveva stipulato un contratto che si è rivelato per lui molto vantaggioso. Con la modifica di tale contratto ha accettato un peggioramento delle condizioni contrattuali. Con il versamento postumo di una compensazione finanziaria ha inoltre assunto i costi per l'indennizzo della controparte contrattuale. Non si può partire dal presupposto che un gestore di rete che agisce per proprio conto e in modo indipendente da eventuali partecipazioni nella controparte contrattuale acconsenta a un simile accordo. Non si tratta quindi del comportamento di un gestore di rete che ha agito in buona fede. Un gestore di rete che avesse agito in buona fede avrebbe invece corso il rischio di un contenzioso insito nel mantenimento del contratto, ma che secondo la EICom non sarebbe stato comunque elevato.

Il gestore di rete in questione deve rimborsare tali costi, maggiorati degli interessi, agli utenti finali del servizio universale.

[Decisione](#)

Rapporto sulla qualità dell'approvvigionamento elettrico 2025

La Svizzera continua a essere tra i Paesi con la più alta qualità dell'approvvigionamento elettrico in Europa. Come negli anni precedenti, la EICom ha calcolato la qualità dell'approvvigionamento elettrico

sulla base delle interruzioni di durata superiore ai tre minuti notificate dai 92 principali gestori di rete in Svizzera, che rappresentano l'88 per cento dell'energia fornita nel Paese. L'indicatore SAIDI (System Average Interruption Duration Index) descrive la durata media annuale delle interruzioni dell'approvvigionamento per consumatore finale in Svizzera. Nel 2025 erano 22 minuti, ovvero tre minuti in più rispetto all'anno precedente. L'indicatore SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) indica la frequenza media annuale delle interruzioni dell'approvvigionamento per consumatore finale in Svizzera. Nel 2025 si sono verificate mediamente 0,36 interruzioni per consumatore finale; ciò significa che la qualità dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera si situa a un livello molto alto.

[Rapporto](#)

Annuncio: pubblicazione delle tariffe 2027

Le tariffe 2027 saranno comunicate dalla EICom martedì 8 settembre, in occasione di una conferenza stampa e tramite un comunicato stampa, e pubblicate sul portale dedicato alle tariffe elettriche.

[Portale dedicato alle tariffe elettriche](#)

SAVE THE DATE: webinar «Registrazione presso la EICom»

La legge federale del 21 marzo 2025 sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE) entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2027. Con questa legge vengono introdotti nuovi obblighi di registrazione per gli operatori di mercato e i gestori di rete, nonché obblighi di informazione relativi ai prodotti del mercato all'ingrosso dell'energia. Per dare supporto agli operatori di mercato interessati nella procedura di registrazione, la EICom organizza due webinar (online), il 27 ottobre 2026 e il 17 novembre 2026, entrambi dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Ulteriori informazioni sul programma degli eventi e sulle modalità di iscrizione saranno fornite nella prossima newsletter della EICom.

Le nostre pubblicazioni attuali

Decisioni:

13.08.2026: [211-00500 Anrechenbarkeit der Mehrkosten Subbilanzgruppenvertrag 2021, 2.6.2026](#) (tedesco)

Comunicazioni:

28.08.2026: [Utilizzo della flessibilità degli impianti fotovoltaici al servizio della rete: Comunicazione](#)

28.08.2026: [Utilizzo della flessibilità degli impianti fotovoltaici al servizio della rete: Infografica](#)

28.08.2026: [Utilizzo della flessibilità degli impianti fotovoltaici al servizio della rete: Esempi per il calcolo caso per caso della remunerazione](#)

Rapporti:

26.08.2026: [Qualità dell'approvvigionamento elettrico 2025](#)

Altre pubblicazioni:

ogni martedì: [Rapports de marché](#) (francese/tedesco)

ogni martedì: [Évaluation actuelle de la sécurité de l'approvisionnement](#) (francese/tedesco)

Per ulteriori informazioni:

Antonia Adam, Media e comunicazione
Commissione federale dell'energia elettrica EICom
Segreteria della Commissione

Christoffelgasse 5
CH-3003 Berna
Telefono +41 58 466 89 99
antonia.adam@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch